

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
del 6 settembre 2020

Il 6 settembre 2020 alle ore 17,30, in seconda convocazione, presso le Officine Garibaldi di Pisa, si è riunita l'assemblea dell'Associazione Famiglia Aperta, come da avviso inviato agli associati in data 28 agosto 2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

In via ordinaria

- approvazione del bilancio e rendiconto della situazione contabile per il 2019,
- aggiornamenti sulla "Croce del sud", con particolare riferimento al periodo "Covid",
- i rapporti con i Servizi sociali che richiedono una riflessione approfondita sul tipo di collaborazione da portare avanti in futuro, in vista del rinnovo della convenzione,
- rinnovo del Consiglio Direttivo;

In via straordinaria

- la modifica dello Statuto per cambiare la forma dell'Associazione da ODV (Organizzazione di volontariato) ad APS (Associazione di Promozione sociale), come già anticipato nell'Assemblea dello scorso anno.

Il Presidente Anna Maria D'Antona dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il sig. Giuseppe Salerno. Il Presidente constata la presenza, in proprio o per delega dei seguenti associati:

- **In proprio** Rossella Bargellini, Marcella Bendinelli, Emanuela Bertini, Antonella Biegi, Cecilia Cardella, Antonio Casarosa, Flavia Casarosa, Anna Maria D'Antona, Rosa Danza, Maria Antonietta Delfino, Giorgia Delli Cicchi, Diana Fiorini, Francesca Lodolini Salvini, Riccardo Lorenzi, Giovanna Mannucci, Gino Meucci, Felice Pantone, Marcella Silvana Papa, Antonio Piccioli, Antonietta Pisani, Paola Pozzoli, Miriam Ricci, Giuseppe Salerno, Stefania Salerno, Celina Scarlatti, Tommaso Tamburrini.
- **Per delega** Marta Battistoni, Irene Bonaccorsi, Rita Borsi, Silvia Carniani, Elena Conti, Piera Cosulich, Andrea De Maria, Federica Fabbrini, Daniela Gartner, Laura Giannicchi, Gabriella Giuntoli, Sabrina Gravina, Giovanni Lorenzi, Giulio Lorenzi, Wladi Lupi, Gabriele Mannocci, Angela Meucci, Giorgio Montagnoli, Fabio Mordà, Camilla Pantone, Cecilia Pantone, Teresita Picardi, Gioia Poltronieri, Eleonora Santini, Patrizia Tosetto, Michele Veninata.

Il Presidente rileva che l'assemblea è regolarmente costituita e, **per quanto riguarda gli argomenti all'ordine del giorno in via ordinaria**, passa la parola al dr. Mazzanti dello Studio Guidi che ha predisposto il rendiconto della situazione contabile per il 2019. Il dr. Mazzanti espone brevemente la situazione finanziaria dell'Associazione, riconoscendo che i conti sono tenuti in ordine e facilmente tracciabili. L'attivo è spiegabile con l'andamento altalenante dei rimborsi fatti dagli enti pubblici,



talvolta in ritardo nei pagamenti. Copia del bilancio viene distribuito ai soci che lo approvano all'unanimità.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il dr. Simone Ciulla relaziona sulla Comunità a dimensione familiare di Caprona, partendo dalle difficoltà che sono state affrontate nel periodo della chiusura per "Covid" e nei mesi successivi. Sono stati osservati tutti i protocolli per la sicurezza dei ragazzi e degli operatori, la qual cosa ha permesso di superare i momenti più pericolosi, grazie anche alla collaborazione dei ragazzi che si sono comportati con grande responsabilità. L'Associazione ha fornito tutte le attrezzature necessarie per la salute (termoscanner, mascherine, igienizzanti, ecc..) e quelle per le comunicazioni a distanza con le famiglie e con la scuola (telefono, computer, ecc..). Durante l'estate i ragazzi hanno fatto meritate vacanze in sicurezza in un Villaggio turistico con gli operatori e campi solari in piccoli gruppi.

Il Presidente parla dell'aiuto che l'Associazione ha fornito alle famiglie affidatarie alle quali era stata inviata una lettera con la disponibilità personale e della d.ssa Cavallaro, psicologa, per un sostegno on-line al quale hanno aderito molte famiglie che in questo periodo di chiusura si erano trovate in particolare difficoltà e che hanno ringraziato l'associazione, perchè i Servizi Sociali non erano raggiungibili. Pietro Galliani fa notare che stanno ripartendo i contatti con il Centro Affidi e, per quanto ci riguarda, cercheremo di attivare piccoli gruppi per i percorsi di informazione per le numerose famiglie che in questi ultimi mesi si sono dimostrate interessate a conoscere meglio l'affido familiare.

Passando poi alla **trattazione degli argomenti all'ordine del giorno in via straordinaria**, e cioè la modifica dello Statuto per cambiare la forma dell'Associazione da ODV (Organizzazione di volontariato) ad APS (Associazione di Promozione sociale), il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente (art. 5, punto 7), essendo stato raggiunto il quorum di 2/3 dei soci. Alla data di oggi, infatti, i soci regolarmente iscritti nell'apposito libro sono 73 ed i 2/3 sono 49. La somma dei presenti (26) e delle deleghe (26) è di 52.

Il Presidente, consegnata copia del nuovo statuto ai presenti, illustra le motivazioni che hanno indotto il Consiglio Direttivo a decidere di sottoporre all'Assemblea la trasformazione dell'Associazione da ODV ad APS. Pur rimanendo uguali le finalità e le attività indicate nel precedente Statuto e rimanendo invariato l'Atto Costitutivo originario, l'Associazione ormai da anni rivolge la propria attività, oltre che ai terzi, anche verso i propri soci e le loro famiglie che sono interessate all'affido. Inoltre, in questi ultimi anni si sono avvicinate all'Associazione molte persone che hanno collaborato in forma professionale o come dipendenti, costituendo un punto di forza nelle trattative con i Servizi e gli Enti pubblici in generale e diventando essenziali nella programmazione delle attività. Con la trasformazione questi soggetti possono entrare a far parte dell'Associazione come soci, fornendo un nucleo che garantisca un futuro, pur mantenendo nell'associazione la prevalenza del volontariato puro a cui i soci storici dell'associazione sono particolarmente legati.

Dopo ampio dibattito fra gli associati, il Presidente propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto e, accertato che tutti i soci presenti in proprio o per delega sono favorevoli alla modifica statutaria che trasforma l'Associazione da ODV ad APS, dichiara approvato all'unanimità il



nuovo Statuto, che viene conservato agli atti del presente verbale come allegato A).


Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto.

Si passa quindi alla votazione per l'elezione del nuovo direttivo, dopo aver constatato il tesseramento di tre nuovi soci. Vengono eletti i seguenti soci:


- Anna Maria D'Antona - Giorgia Delli Cicchi - Flavia Casarosa - Rosa Danza - Antonietta Pisani - Pietro Galliani - Felice Pantone.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente ringrazia tutti per la partecipazione e l'interessante dibattito e dichiara chiusa la seduta alle ore 19,30 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario  
(Giuseppe Salerno)



Il Presidente  
(Anna Maria D'Antona)



AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRA  
UFFICIO TERRITORIALE DI FIRA

30 SET 2020

Registrale 3061 SERIALI



IL FUNZIONARIO (\*)  
Ivan Mion

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale







A//. A

## STATUTO

# Associazione di Promozione Sociale (APS)

### ART. 1

#### (Denominazione, sede e durata)

L'Associazione denominata Famiglia Aperta ODV, con sede in via Dante Alighieri n° 41/a, CAP 56010 Caprona, Vicopisano (PI), il cui statuto in data 23 giugno 2019 è stato modificato per l'adeguamento al D. Leg.vo 117 del 2017, è trasformata in APS (Associazione di Promozione Sociale) e iscritta nell'apposita sezione del Registro del Volontariato della Regione Toscana. All'entrata in vigore del RUNTS (Registro unico del Terzo settore) sarà iscritta come "Associazione Famiglia Aperta APS" e con tale denominazione sarà indicata negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico finché perdura l'iscrizione nel predetto RUNTS.

La durata dell'Associazione è illimitata.

### ART. 2

#### (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione persegue le finalità di prevenzione del disagio minorile e di sostegno alle famiglie in difficoltà, specialmente attraverso la promozione dell'affidamento dei minori, il sostegno delle famiglie affidatarie e la collaborazione con la P.A. per potenziare e migliorare i servizi a favore dei minori e delle famiglie in difficoltà.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi a favore dei minori: buon uso del tempo libero, recupero scolastico, progetti "Verso l'autonomia" dei giovani;
- b) incontri di famiglie con approfondimento delle tematiche educative;
- c) promozione e coordinamento di esperienze di ascolto e di accoglienza con particolare attenzione alle problematiche dei minori e delle famiglie in difficoltà;
- d) sensibilizzazione dell'opinione pubblica a mezzo stampa, incontri, materiale pubblicitario ed altro, al fine di promuovere una maggiore consapevolezza e disponibilità all'affidamento familiare dei minori ed all'accoglienza di persone in stato di bisogno;
- e) progettazione di interventi in collaborazione con strutture pubbliche per ottenere servizi migliori a favore dei minori e delle famiglie;
- f) diffusione delle esperienze delle famiglie affidatarie per sostenere l'avvio di nuovi interventi di affidamento;
- g) attivazione di "gruppi di sostegno" per le famiglie per la buona riuscita degli interventi di affidamento dei minori;
- h) attività di informazione sui diritti e gli obblighi delle famiglie affidatarie;
- i) promozione culturale e civile dei minori e dei soggetti particolarmente svantaggiati nel quadro di un programma permanente di educazione infantile;
- j) gestione di centri di accoglienza e socializzazione e altre strutture, anche residenziali per minori;
- k) ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo;
- l) attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (co. 2, art. 7 Cts), attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le



proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. In particolare l'Associazione per ottenere una chiara individuazione della provenienza delle donazioni e dell'eticità dei soggetti che donano, farà riferimento al seguente codice etico, rifiutando ogni tipo di donazione, sia in denaro che in materiali, provenga da soggetti che:

- non rispettano i diritti umani,
- non rispettano i diritti dei minori e dell'infanzia,
- non rispettano l'ambiente,
- producono o commerciano materiale pornografico,
- producono o commerciano ogni forma di arma.

L'Associazione rivendica la propria indipendenza da interessi privati o governativi e non accetta nella pianificazione delle proprie attività variazioni assoggettate all'interesse dei finanziatori.

### **ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)**

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.



## ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

## ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

Può essere escluso l'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione.

Il mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi può dar luogo alla sua esclusione se, invitato a versare, il socio non si adegui.

L'esclusione avviene con deliberazione del Consiglio direttivo, previa contestazione dell'addebito al socio interessato, e non prima del termine di trenta giorni durante i quali il socio può avanzare proprie controdeduzioni scritte.

Il socio espulso può comunque impugnare il provvedimento di esclusione entro sessanta giorni dal ricevimento della notifica. La decisione definitiva dell'Assemblea che, se non appositamente convocata, delibererà in proposito in occasione della sua prima convocazione, dovrà essere motivata e comunicata adeguatamente al socio.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

## ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.





## **ART. 7 (Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'assemblea è convocata dal Presidente e avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, se previsto, dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- *approva il bilancio di esercizio;*
- *esprime i criteri direttivi e programmatici dell'Associazione;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera in via definitiva sulla esclusione degli associati;*
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;*
- *delibera lo scioglimento;*
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare al massimo altri tre associati.

Per deliberare eventuali modifiche statutarie occorre la maggioranza dei due terzi dei soci.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## **ART. 8 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

1. Nella prima seduta dopo la nomina il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice presidente, che possono ricevere un compenso per l'attività svolta. Il compenso annuo non potrà comunque superare la cifra di 5.000 euro per il Presidente e 2.000 euro per il Vice e sarà



disposta dal Consiglio Direttivo sulla base delle disponibilità del Bilancio di esercizio, escluse le entrate relative alla Comunità a dimensione Familiare "Croce del sud".

2. Il Consiglio direttivo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e ha il compito di attuare quanto stabilito dall'assemblea anche designando nel suo ambito i responsabili dei vari settori. Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla nomina, deve chiedere l'iscrizione nel RUNT e indicare a chi è attribuita la legale rappresentanza dell'Associazione.
3. Spetta al Consiglio direttivo presentare all'assemblea dei soci il bilancio annuale e il bilancio sociale di cui all'art. 14 del D. Leg.vo 117 del 2017, o il rendiconto finanziario per cassa, quando consentito dalle soglie di legge.
4. Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati, comunicando loro il provvedimento nei modi previsti dalla legge.
5. Il Consiglio direttivo è composto da 5/7 membri eletti dall'Assemblea fra i soci tenuto conto di quanto stabilito all'art. 2382 del codice civile.
6. Il Consiglio direttivo dura in carica due anni. Il componente che senza giustificato motivo non partecipa alle riunioni per tre volte consecutive decade dalla carica e viene sostituito dal primo dei non eletti dall'assemblea.
7. Il Consiglio direttivo è convocato almeno quattro volte all'anno dal Presidente, che è tenuto a convocarlo ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta metà dei membri del Consiglio.
8. L'avviso di convocazione del Consiglio direttivo contenente il luogo, l'ora e l'ordine del giorno è comunicato dal Presidente a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
9. Il Consiglio direttivo è legalmente costituito se partecipa la metà più uno dei membri.
10. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità di voto prevale quello del Presidente.
11. Il Consiglio direttivo può incaricare professionisti esterni per la predisposizione del bilancio annuale di cui all'art. 14 del D. L.vo 117/17.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I membri del Consiglio Direttivo sono responsabili eticamente dei propri comportamenti e consapevoli di rappresentare con le proprie azioni l'Associazione.

## ART. 9 (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Egli convoca e presiede sia l'Assemblea dei soci sia il Consiglio direttivo. svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.
3. Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo fra i suoi membri, e dura in carica due anni. Può essere rieletto anche più volte consecutivamente.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo fra i suoi membri e dura in carica due anni, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.





## **ART. 10** **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **ART. 11** **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## **ART. 12** **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## **ART. 13** **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire* utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **ART. 14** **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, proventi da attività di raccolta fondi sulla base del codice etico indicato nell'art. 2.



## ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, che può delegare il compito a un professionista. Il bilancio viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

## ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

## ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

## ART. 18 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfettario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.





**ART. 19  
(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

**ART. 20  
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, con finalità analoghe, indicati dall'assemblea dei soci che delibera in ordine allo scioglimento o all'estinzione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D. Leg.vo 117 del 2017 e comunque secondo le modalità disposte dall'art. 9 del D. Leg.vo 117 del 2017.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 21  
(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA  
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

30 SET 2020  
ALLEGATO ALL'ATTO

Registrate 30/1 SERIE 11

IL FUNZIONARIO (\*)  
Ivan Micheli

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale